



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1 settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, 502 del 26 gennaio 2018, nonché 510 del 27 febbraio 2018, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la



Presidenza del Consiglio dei Ministri

delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all'articolo 16-*sexies*, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato di ulteriori 180 giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

CONSIDERATA la necessità di armonizzare le prassi e procedure delle stesse Amministrazioni locali, relative al riconoscimento delle misure assistenziali, al fine di evitare disparità di trattamento tra nuclei familiari con situazioni analoghe ma dimoranti in comuni diversi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATA l'esigenza di salvaguardare il tessuto sociale delle comunità colpite dal terremoto e la necessità di restituire alla naturale vocazione turistica le strutture recettive, stante l'approssimarsi della stagione estiva

CONSIDERATO il notevole lasso di tempo trascorso rispetto alla verifica degli eventi, ed alla conseguente necessità di ridurre progressivamente i costi per il superamento della situazione emergenziale;

RITENUTO pertanto opportuno razionalizzare le misure finalizzate al superamento della crisi alloggiativa conseguente agli eventi sismici in rassegna;

ACQUISITE le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

DI CONCERTO con il Ministero dell'economia e delle finanze;

DISPONE

Articolo 1

(Ulteriori disposizioni in materia di contributo per l'autonoma sistemazione)

1. Entro il 26 agosto 2018 dall'adozione della presente ordinanza i nuclei familiari beneficiari del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) ai sensi dell'ordinanza n. 388/2016 e dell'ordinanza n. 408/2016, presentano ai Comuni interessati una dichiarazione, riguardante tutti i componenti del nucleo e sottoscritta dai medesimi o da chi ne fa le veci, in cui attestano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di:
 - a) aver provveduto o essere nei termini per provvedere, qualora proprietari di unità immobiliari che necessitano di interventi di immediata



Presidenza del Consiglio dei Ministri

riparazione, agli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal decreto-legge n. 148 del 2017, convertito dalla legge n. 172 del 2017 e successive proroghe, anche disposte con ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione;

- b) non trovarsi nell'ipotesi di cui all'articolo 8 *bis* del decreto-legge n. 189 del 2016;
 - c) trovarsi nei termini previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle ordinanze commissariali ai fini della domanda di contributo per il ripristino dell'immobile, qualora proprietari, e al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera a);
 - d) fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 2, non essere proprietari, anche per effetto di un contratto di compravendita stipulato in data successiva agli eventi sismici, di un immobile, idoneo all'uso e che non sia stato già locato in forza di contratto, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante;
 - e) di non aver provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità presso altra unità abitativa, o aver trasferito la residenza in comuni situati al di fuori del territorio regionale o Stato estero e, nel caso di nuove istanze, di possedere il requisito della dimora nell'abitazione principale, abituale e continuativa di cui al successivo comma 5;
 - f) svolgere, qualora occupati in forza di contratto di lavoro, attività di assistenza domiciliare a persona non autosufficiente la quale dimorava in maniera abituale e continuativa in un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici.
2. Decadono dal diritto al contributo i soggetti che:
- a) non rendono la dichiarazione di cui al comma 1;
 - b) non possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. Nel caso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) i comuni continuano ad erogare il contributo per l'autonoma sistemazione, per il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori e comunque non oltre otto mesi dal momento dal provvedimento di approvazione dei lavori.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata anche da coloro che presentano istanza di riconoscimento del contributo successivamente alla data di adozione della presente ordinanza
5. Ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento dei nuovi contributi per l'autonomia sistemazione, nonché per le nuove assegnazioni delle SAE, per abitazione principale, abituale e continuativa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016 deve intendersi l'unità immobiliare in cui il soggetto dimorava per un lasso temporale non inferiore a dodici mesi, senza computare nel calcolo di tale periodo eventuale assenze per ferie nonché comprovate esigenze di natura personale o lavorativa.
6. Eventuali comunicazioni inerenti alla perdita dei requisiti per la concessione del contributo o l'assegnazione delle SAE devono essere comunicate al comune presso il quale è depositata la richiesta di contributo o che ha provveduto all'assegnazione della SAE entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento cui consegue la decadenza. Ciascun comune entro il 15 gennaio di ogni anno provvede a certificare di aver effettuato controlli a campione in riferimento al precedente anno solare sui cittadini aventi diritto nella misura minima del 5%.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di contributo forfettario nell'ipotesi di acquisto di una nuova unità immobiliare)

1. Al fine di incentivare l'individuazione di autonome sistemazioni caratterizzate da stabilità, ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione oggetto di ordinanza di sgombero, in sostituzione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 388/2016 e dell'ordinanza n. 408/2016, qualora acquistino una nuova unità immobiliare idonea all'uso ed ubicata in un comune di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

decreto legge n.189/2016, nell'ipotesi in cui non siano disponibili soluzioni alloggiative in sito, i comuni riconoscono un contributo forfettario mensile e per un periodo di sei mesi nella seguente misura:

- a) 1-2 componenti del nucleo = euro 150
 - b) 3-4 componenti del nucleo = euro 200
 - c) 5 o più componenti del nucleo = euro 250.
2. Il comma 1 non si applica ai proprietari il cui immobile abbia avuto un esito di agibilità di tipo A, B, C, D.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di contributo per il canone di locazione di unità immobiliari)

1. Ai soggetti stabilmente dimoranti, in forza di contratto di locazione, alla data degli eventi sismici in rassegna, in un'unità immobiliare oggetto di ordinanza di sgombero, in sostituzione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 388/2016 e dell'ordinanza n. 408/2016, i comuni riconoscono fino alla scadenza dello stato di emergenza un contributo pari al canone di locazione pagato per la sistemazione alternativa temporanea fino a concorrenza massima dell'importo del CAS in godimento.
2. In caso di disponibilità di SAE nello stesso comune ai soggetti di cui al comma 1 è attribuita la SAE in luogo del CAS.
3. Alla scadenza dello stato di emergenza i soggetti di cui al comma 1 che alloggiavano o che intendono alloggiare nelle SAE corrispondono al Comune un canone di locazione, parametrato, sulla base di quanto previsto per l'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, dal Comune stesso d'intesa con la Regione.

Articolo 4

(Ulteriori disposizioni in materia di determinazione del nucleo familiare ai fini della quantificazione del contributo)

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della presente ordinanza, ai fini della quantificazione del contributo di autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 388/2016 ed all'articolo 5 dell'ordinanza n. 408/2017, gli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

studenti occupanti la medesima unità abitativa – sulla base di un contratto di locazione registrato ovvero sulla base di altro idoneo e comprovato titolo - sono considerati quali unico nucleo familiare. Per i medesimi fini, non rilevano le variazioni in aumento del nucleo familiare.

2. Nell'ipotesi di sopravvenuta separazione legale o di divorzio tra coniugi che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano abitualmente e continuativamente in un'unità immobiliare oggetto di ordinanza di sgombero, e che abbiano fatto richiesta di assegnazione di una SAE, o nell'ipotesi in cui la separazione o il divorzio sopravvengano successivamente all'occupazione della SAE, la medesima è assegnata ad uno dei due coniugi mentre all'altro è riconosciuto il CAS, qualora ne ricorrano i presupposti, salva la facoltà di assegnare una SAE qualora disponibile e previa richiesta dell'interessato.
3. Nei casi di cui al comma 2, i comuni effettuano verifiche sull'effettiva mancanza di coabitazione.

Articolo 5

(Ulteriori disposizioni in materia di sistemazione presso strutture ricettive)

1. Entro e non oltre il 26 agosto 2018 i soggetti alloggiati presso strutture ricettive dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di possedere i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b); c), d), e) e f).
2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 decadono dal diritto di usufruire della sistemazione alberghiera coloro che:
 - a) non rendono la dichiarazione di cui al comma 1;
 - b) non possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 1.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, fatta salva la possibilità di richiedere il CAS, in considerazione del mutato quadro esigenziale, l'assistenza presso strutture ricettive è assicurata esclusivamente in favore dei soggetti in attesa di assegnazione di una soluzione abitativa di emergenza o di un'unità immobiliare di cui all'articolo 14 del decreto-legge 8/2017 o di unità abitative realizzate ai sensi delle ordinanze di protezione civile e per il tempo strettamente necessario.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. I termini di cui al presente articolo possono essere eccezionalmente prorogati:
 - a. con atto dei Comuni qualora gli interessati dimostrino l'impossibilità di reperire immobili in locazione o altra dimora temporanea nello stesso comune ovvero in un comune confinante nell'ipotesi in cui non siano disponibili soluzioni alloggiative in sito.
 - b. con atto del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentita la Regione territorialmente interessata, nel caso del verificarsi di ulteriori eventi sismici di forte intensità che possano determinare un pericolo per l'incolumità della popolazione.
5. Entro e non oltre il 26 agosto 2018 i Comuni interessati curano la revisione delle forme di assistenza relativi ai casi sociali e alle persone fragili. Ai Comuni, su richiesta del cittadino avente diritto al CAS, o di chi ne fa le veci, che stipula un contratto di locazione è consentito di anticipare in tutto o in parte l'importo del contributo stesso al locatore.

Articolo 6 (Disposizioni finali e transitorie)

1. All'articolo 2 dell'Ordinanza n. 460/2017, dopo le parole "di un evento imprevisto ed imprevedibile sopravvenuto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di comprovate esigenze".
2. I requisiti di cui all'articolo 1 sono dichiarati anche ai fini dell'assegnazione delle strutture abitative di emergenza.
3. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano a decorrere data della sua adozione. Sono fatti salvi i contributi già erogati e le SAE già assegnate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli